

SENATO DELLA REPUBBLICA

4^a COMMISSIONE

(Difesa)

MERCOLEDÌ 30 NOVEMBRE 1955

(50^a Seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente CERICA

INDICE

Disegni di legge:

« Norme per la nomina del sottotenente del Corpo equipaggi militari marittimi direttore del Corpo musicale della Marina militare » (1199) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE	Pag. 895.	896
BOSCO, <i>Sottosegretario di Stato per la difesa</i>		896
DE LUCA, <i>relatore</i>		895

« Modificazioni alle norme relative al reclutamento dei sottotenenti in servizio permanente dell'Arma aeronautica, ruolo servizi e ruolo specialisti, del Corpo del genio aeronautico, ruolo assistenti tecnici, e del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo amministrazione » (1200) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE	893,	894
BOSCO, <i>Sottosegretario di Stato per la difesa</i>		894
CORNAGGIA MEDICI, <i>relatore</i>		893

La seduta è aperta alle ore 10,10.

Sono presenti i senatori: Angehlli, Cadorna, Caldera, Cerica, Cornaggia Medici, De Bacci, De Luca Angelo, Farina, Granzotto Basso, Imperiale, Jannuzzi, Marchini Camia, Messe, Palermo, Prestisimone, Rizzatti, Smith e Taddei.

Intervengono i Sottosegretari di Stato per la difesa Bosco e Bovetti.

CORNAGGIA MEDICI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Modificazioni alle norme relative al reclutamento dei sottotenenti in servizio permanente dell'Arma aeronautica, ruolo servizi e ruolo specialisti, del Corpo del genio aeronautico, ruolo assistenti tecnici, e del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo amministrazione** » (1200).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modificazioni alle norme relative al reclutamento dei sottotenenti in servizio permanente dell'Arma aeronautica, ruolo servizi e ruolo specialisti, del Corpo del genio aeronautico, ruolo assistenti tecnici, e del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo amministrazione ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

CORNAGGIA MEDICI, *relatore*. Onorevoli colleghi, la relazione che accompagna questo disegno di legge è ampia ed estremamente precisa. Io, pertanto, riferirò attenendomi ad un

4^a COMMISSIONE (Difesa)50^a SEDUTA (30 novembre 1955)

esame concreto e particolareggiato dei singoli articoli.

I senatori di questa Commissione di difesa hanno presenti quali sono gli organici dell'Aeronautica militare, sia per quel che riguarda l'Arma aeronautica propriamente detta, ruolo servizi e ruolo specialisti, sia per quel che concerne il Corpo del genio aeronautico, ruolo assistenti tecnici ed, infine, il ruolo di Commissariato aeronautico. In altre parole hanno presenti quali siano le specie degli ufficiali dell'Arma e quali, per così dire, le sottospecie. Hanno, infine, presenti quali siano le vie per le quali si accede dal ruolo degli ufficiali di complemento al ruolo del servizio permanente effettivo, o attraverso cui si passa dalla categoria dei sottufficiali alla categoria degli ufficiali. È quest'ultimo uno dei modi attraverso i quali si premiano i sottufficiali sempre tanto benemeriti di ogni Forza armata italiana, e benemeriti in modo particolare nell'Arma aeronautica.

Vorrei infatti ricordare che la intera sicurezza del volo è affidata ai sottufficiali, siano montatori, siano motoristi, siano elettromeccanici di bordo, siano marconisti. Si tratta, dunque, di dare una piccola speranza a questa gente in gran parte proveniente dalle classi popolari; con il presente provvedimento, infatti, si crea una osmosi tra le Forze armate e le forze sociali.

Ciò premesso, vengo a chiarire la portata del disegno di legge. Si tratta, in esso, di riduzione di termini di servizio o di ammissione di categorie che prima non avrebbero avuto agevolazione a fare passaggi, come quelle contenute nel provvedimento.

Con il primo comma dell'articolo 1 si stabilisce: « Il periodo di servizio quale ufficiale assistente tecnico di complemento, richiesto dalle vigenti disposizioni per la partecipazione degli ufficiali di complemento del Corpo del genio aeronautico, ruolo assistenti tecnici, ai concorsi per la nomina a sottotenente in servizio permanente del ruolo stesso, è ridotto da venti a dodici mesi ».

La riduzione da 20 a 12 mesi è necessaria, perchè non tutti gli ufficiali di complemento raggiungono il periodo di venti mesi, in quanto una parte del loro servizio militare è prestato non da ufficiali, sibbene nelle scuole di pre-

parazione. Sul secondo comma dell'articolo 1 non ho nulla da osservare.

Anche circa l'articolo 2 non ho nulla da dire. Vorrei prendere l'occasione da questa serena discussione per ricordare la speranza di molti sergenti maggiori di poter essere finalmente promossi marescialli, oppure di poter avere l'onore di portare le spalline.

Sono anche favorevole all'approvazione dell'articolo 3; al riguardo osservo che con l'articolo 3 un maresciallo montatore dell'Arma aeronautica e un aviere, che è diventato elettromeccanico di bordo, avendo fatto i corsi, possono partecipare ai concorsi di specialisti nella categoria dalla quale sono derivati prima di passare in quella degli elettromeccanici di bordo.

Prego, pertanto, la Commissione di voler approvare nei suoi articoli e nel suo complesso questo disegno di legge, che è stato presentato con tanta solerzia dal Ministro della difesa.

BOSCO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Il rappresentante del Ministero della difesa non ha nulla da aggiungere alle parole del relatore, senatore Cornaggia Medici. Si tratta di norme che tendono a meglio dimensionare i ruoli aeronautici. Pertanto, confido anch'io che la Commissione voglia approvare il disegno di legge.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame degli articoli:

Art. 1.

Il periodo di servizio quale ufficiale assistente tecnico di complemento, richiesto dalle vigenti disposizioni per la partecipazione degli ufficiali di complemento del Corpo del genio aeronautico, ruolo assistenti tecnici, ai concorsi per la nomina a sottotenente in servizio permanente del ruolo stesso, è ridotto da venti a dodici mesi.

Ai fini della partecipazione dei predetti ufficiali di complemento ai concorsi per la nomina a sottotenente in servizio permanente del Corpo del genio aeronautico, ruolo assistenti tecnici, è richiesto il possesso di uno

qualsiasi dei diplomi di scuola media superiore stabiliti dall'articolo 3 della legge 2 dicembre 1940, n. 1848.

(È approvato).

Art. 2.

Ai concorsi per il reclutamento dei sottotenenti in servizio permanente dell'Arma aeronautica, ruolo servizi e ruolo specialisti, del Corpo del genio aeronautico, ruolo assistenti tecnici, e del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo amministrazione, ai quali, in base alle vigenti disposizioni, sono ammessi a partecipare i marescialli in servizio permanente di determinati ruoli e categorie della Aeronautica, possono prendere parte anche i sergenti maggiori in servizio permanente e i sergenti appartenenti agli stessi ruoli e categorie dei marescialli, che abbiano compiuto dodici anni di servizio militare e siano in possesso di diploma di licenza di istituto medio di secondo grado.

(È approvato).

Art. 3.

I marescialli in servizio permanente della categoria elettromeccanici di bordo del ruolo specialisti dell'Arma aeronautica, che abbiano tutti gli altri requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni, possono partecipare ai concorsi per il reclutamento dei sottotenenti in servizio permanente dell'Arma aeronautica, ruolo specialisti, nella categoria corrispondente a quella cui appartenevano, con qualsiasi grado, prima del trasferimento nella categoria elettromeccanici di bordo.

Agli stessi concorsi possono partecipare anche i sergenti maggiori in servizio permanente e i sergenti della predetta categoria che abbiano compiuto dodici anni di servizio militare e siano in possesso di diploma di licenza di istituto medio di secondo grado.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Norme per la nomina del sottotenente del Corpo equipaggi militari marittimi direttore del Corpo musicale della Marina militare » (1199).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme per la nomina del sottotenente del Corpo equipaggi militari marittimi direttore del Corpo musicale della Marina militare ».

La Commissione finanze e tesoro ha espresso il seguente parere: « La Commissione finanze e tesoro non ha nulla da osservare circa il lato finanziario del disegno di legge, che, peraltro, risulterebbe più completo ove si traducesse in un articolo aggiuntivo quanto è detto nel penultimo periodo della relazione ».

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge, del quale do lettura:

Articolo unico.

La nomina del sottotenente del Corpo equipaggi militari marittimi direttore del Corpo musicale è conferita in seguito a concorso per titoli e per esami.

Al concorso predetto possono essere ammessi i cittadini italiani che abbiano compiuto il venticinquesimo e non superato il trentottesimo anno di età e siano in possesso dei diplomi di composizione o di strumentazione per banda rilasciati da un Conservatorio musicale governativo o pareggiato.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti dei candidati che siano impiegati statali di ruolo ovvero ufficiali o sottufficiali delle Forze armate dello Stato in servizio permanente.

I programmi e le modalità delle prove di esame ed i criteri di valutazione dei titoli posseduti dai concorrenti sono stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi su proposta del Ministro della difesa in concerto con il Ministro del tesoro.

DE LUCA, *relatore*. Onorevoli colleghi, il presente disegno di legge detta norme per la nomina del sottotenente del C.E.M.M. direttore del Corpo musicale della Marina militare.

4^a COMMISSIONE (Difesa)50^a SEDUTA (30 novembre 1955)

Fino a questo momento il direttore del Corpo musicale veniva nominato in base all'articolo 24 della legge 29 giugno 1913, n. 797, che stabiliva che la nomina avesse luogo secondo le norme stabilite con decreto reale. La tabella B), allegata alla legge 29 giugno 1913, stabiliva che il direttore di questo Corpo musicale dovesse avere il grado di sottufficiale.

Successivamente la legge 8 giugno 1919, n. 1028, modificava il grado del direttore del Corpo musicale della Marina, elevandolo a quello di ufficiale.

Infine la legge 8 luglio 1926, n. 1178, concernente il reclutamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo della Marina militare, disponeva che gli ufficiali del Corpo equipaggi militari marittimi fossero reclutati fra i sottufficiali secondo le norme in vigore, omettendo la disposizione particolare relativa alla nomina del direttore del Corpo musicale. Come situazione di fatto, il direttore del Corpo musicale a causa dei raggiunti limiti di età è stato collocato a riposo ed il suo successore è stato reclutato secondo la legge del 1913. Ora si presenta il problema ovvio di non nominare un direttore di Corpo musicale se non tra persone che abbiano sufficiente preparazione. Quindi, esso non può essere reclutato tra i sottufficiali senza che siano provvisti di una preparazione tecnica professionale.

Il presente disegno di legge vuole ovviare a questo inconveniente stabilendo che la nomina del sottotenente del C.E.M.M. direttore del Corpo musicale della Marina militare è conferita mediante concorso per titoli e per esami. Seguono altre norme relative ai limiti di età entro i quali si può partecipare al concorso.

Credo, perciò, che non vi sia difficoltà a proporre alla Commissione l'approvazione del disegno di legge.

BOSCO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Ringrazio l'onorevole relatore della illustrazione che ha voluto fornirci del disegno di

legge. Aggiungo che il presente provvedimento serve al Governo allo scopo di bandire il pubblico concorso per la nomina del direttore del Corpo musicale della Marina militare, concorso al quale potranno partecipare tutti i cittadini italiani in possesso del diploma di cui all'articolo unico.

Evidentemente si tratta di concorso mediante il quale si tende ad elevare il tono della banda della Marina.

Per quanto riguarda la osservazione fatta dalla Commissione finanze e tesoro, che troverebbe più completa la legge se si traducesse in un articolo aggiuntivo il penultimo periodo della relazione, che dice: «All'onere per compensi alla Commissione esaminatrice del concorso, che potrà derivare dall'attuazione del disegno di legge, sarà fatto fronte con i normali stanziamenti di bilancio», rilevo che vi è un capitolo del bilancio che prevede il pagamento dei gettoni di presenza alle Commissioni.

Non vedo, perciò, perchè si dovrebbe aggiungere un simile comma. Si tratterebbe di una norma di carattere dichiarativo, che non è il caso di aggiungere in questa sede, altrimenti essa dovrebbe essere inclusa in ogni altra legge concernente pubblici concorsi.

Prego, pertanto, la Commissione di voler approvare il disegno di legge così come è stato presentato.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Metto ai voti il disegno di legge di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 10,40.

Dott. MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari